

Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA



Viale Alcide De Gasperi, 42 – 40132 BOLOGNA
Tel. 051 31.43.889 – Fax 051 31.43.901
Sito: www.figccrer.it

Mail: segreteria@figccrer.it - Pec: segreteria@pec.figccrer.it
Gare Dilettanti: agonistica@figccrer.it - Gare Sgs: giovanile@figccrer.it



Stagione Sportiva 2025/2026

COMUNICATO UFFICIALE N.98 DEL 20/01/2026

martedì

1. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

1.1 Comunicazioni della Segreteria



A COVERCIANO CON IL MUSEO DEL CALCIO

Con il nuovo anno tornano le iniziative del **Museo del Calcio** dedicate alle società di calcio. Il Museo di Coverciano offre la possibilità di vivere un'esperienza unica tra i cimeli che hanno fatto la storia della nostra Nazionale e diverse attività che rappresentano un'occasione unica per imparare divertendosi. Tante le iniziative proposte a partire da "**Giocare a Coverciano**" che consente ai ragazzi di giocare sui campi del **Centro Tecnico FIGC di Coverciano** sotto l'attenta guida di tecnici federali. Sono inoltre disponibili diversi **percorsi didattici** che rappresentano un'occasione unica, per ragazzi ed accompagnatori, per scoprire ed approfondire diverse tematiche legate al mondo del calcio. Sarà possibile inoltre **visitare il Centro Tecnico Federale di Coverciano**, luoghi solitamente inaccessibili dove gli Azzurri e le Azzurre si allenano e preparano i loro impegni internazionali. Il tour comprende i luoghi principali e di maggiore interesse del Centro come lo **spogliatoio delle Nazionali azzurre**, la sala stampa, la palestra ed il campo numero 3.

Su prenotazione è possibile prenotare il pranzo presso il ristorante del Centro Tecnico FIGC di Coverciano.

Per info e prenotazioni visita il sito del Museo: <https://www.figc.it/it/museo-del-calcio/percorsi-didattici/giocare-a-coverciano/scuole-calcio/> - o scrivi a info@museodelcalcio.it – tel. 055600526.



SVINCOLI EX ART. 117bis NOIF

Secondo quanto previsto dall'art. 117 Bis delle NOIF per la risoluzione del rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato con Calciatori/Calciatrici non professionisti/e, "Giovani Dilettanti", e dei calciatori/calciatrici di calcio a 5; vista la documentazione depositata al Comitato Regionale Emilia Romagna, si dichiarano svincolati i seguenti calciatori:

I calciatori/calciatrici tesserati come "non professionisti", "giovani dilettanti" ed i "giocatori/giocatrici" di Calcio a 5, ai quali sia decaduto il tesseramento ai sensi dell'ART 117 BIS N.O.I.F. comma 1, possono tesserarsi nuovamente, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva, fino al 31 gennaio 2026

Matricola	Calciatore	Nascita	Matricola	Società
7041027	AMICO FABIO	28/11/2005	11080	VIRTUS CASTELFRANCO CALCIO
2313666	BACCIOCCHI LUCA	30/04/2003	932382	BAISO SECCHIA

ART. 109 N.O.I.F. SVINCOLO PER DECADENZA DAL TESSERAMENTO PER INATTIVITA' DEL CALCIATORE

la richiesta di decadenza dal tesseramento va inviata:

- entro il 28 febbraio (per calciatori/calciatrici non professionisti);
- entro il 31 marzo (per giovani dilettanti e tesserati sgs).

ACCOLTO

Matricola	Calciatore	Nascita	Matricola	Società
3048927	CHIERICI FEDERICO	22/08/2008	952855	FUTURA FORNOVO MEDESANO

RESPINTO

Matricola	Calciatore	Nascita	Matricola	Società
1106843	GUEYE PAPE MODOU	05/11/2005	922731	BRESCELLO PICCARDO

MANCA LETTERA DI DELEGA, DOCUMENTO DEL DELEGATO E DEL DELEGANTE

Quando può essere richiesto

Il calciatore/la calciatrice ha diritto alla decadenza dal tesseramento se:

- non ha un contratto, ma risulta tesserato con una prestazione volontaria;
- non è stato/a inserito/a nella distinta di gara ufficiale per almeno 4 gare ufficiali consecutive nella stessa stagione sportiva;
- se non è impossibilitato ad essere convocato in quanto infortunato

Come deve essere richiesto dal calciatore/la calciatrice

- Deve inviare una richiesta di decadenza dal tesseramento (modulo scaricabile sul sito www.figccrer.it):
 - entro il 28 febbraio (per calciatori/calciatrici non professionisti);
 - entro il 31 marzo (per giovani dilettanti).
- La richiesta va inviata con PEC (personale intestata al calciatore oppure va allegata lettera di delega a presentare l'istanza, corredata dal documento del delegato e del delegante) o con raccomandata A/R, alla propria società e, in copia, al Comitato/Lega/Divisione competente.

ALLEGARE ALLA LETTERA DI RICHIESTA DI SVINCOLO PER DECADENZA

- in caso di invio tramite PEC alla società → **la ricevuta di avvenuta consegna PEC (quella che certifica che il messaggio è stato recapitato nella casella PEC della società e non l'avvenuta accettazione);**
- in caso di invio tramite raccomandata A/R alla società → **la ricevuta di spedizione della raccomandata (prova di spedizione rilasciata dall'ufficio postale).**

Pec di riferimento:

per tesserati dilettanti tesseramento@pec.figccrer.it

per tesserati settore giovanile giovanile@pec.figccrer.it

SI RICORDA CHE GLI UFFICI DEL COMITATO REGIONALE NON POSSONO FORNIRE RISPOSTE O CHIARIMENTI DIRETTAMENTE AI CALCIATORI O AI LORO GENITORI. EVENTUALI RICHIESTE O INFORMAZIONI RELATIVE ALLE PROCEDURE DI SVINCOLO DEVONO ESSERE TRASMESSE ESCLUSIVAMENTE TRAMITE LA SOCIETÀ DI APPARTENENZA, CHE POTRÀ INTERFACCIARSI CON L'UFFICIO TESSERAMENTO PER GLI APPROFONDIMENTI DEL CASO.

STRALCIO Art. 95 N.O.I.F.

Norme generali sul trasferimento e sulle cessioni di contratto Omissis

2. Nella stessa stagione sportiva **un/una calciatore/calciatrice "professionista"** può tesserarsi, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, per un massimo di tre diverse società, ma potrà giocare in gare ufficiali solo per due delle suddette società. **Il/la calciatore/calciatrice "giovane dilettante" o "non professionista" che si tesserà per società professionistica ed il/la calciatore/calciatrice "giovane di serie" e "apprendista prof" sono soggetti/e alla medesima disposizione.**

Nella stessa stagione sportiva, il/la calciatore/calciatrice "giovane dilettante" e "non professionista" che ha sottoscritto almeno un rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato o coloro che siano decaduti/e dal tesseramento ai sensi dell'art. 109, possono tesserarsi, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, e sono utilizzabili, per un massimo di tre società.

Omissis

3. RISULTATI GARE **DILETTANTI**

3.1 Risultati delle Giornate di Campionato

CAMPIONATO ECCELLENZA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 18/01/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 3 Giornata - R			GIRONE B - 3 Giornata - R		
ARCETANA	- REAL FORMIGINE	1 - 0	CASTENASO CALCIO	- SOLAROLO	2 - 2
ATLETIC C.D.R. MUTINA	- VIANESE CALCIO SSDARL	3 - 3	COMACCHIESE 2015	- FUTBALL CAVA RONCO	0 - 0
(1) BRESCELLO PICCARDO ASD	- FIORENUOLA 1922 SSD ARL	1 - 1	F.C. YOUNG SANTARCANGELO	- MESOLA FOOTBALL CLUB 1925	1 - 0
CALCIO ZOLA PREDOSA	- BOBBIESE	2 - 0	(1) FAENZA CALCIO SSD A R.L.	- SANPAIMOLA	0 - 0
(1) CAMPAGNOLA	- ROLO A.S.D.	2 - 0	FRATTA TERME	- MEZZOLARA	1 - 1
CORTICELLA S.S.D. S.R.L.	- AGAZZANESE	3 - 2	MASSA LOMBARDA	- ARS ET LABOR FERRARA	1 - 3
NIBBIANO E VALTIDONE	- FIDENTINA BORGO S.DONNINO	4 - 3	MEDICINA FOSSATONE S.S.D.	- PIETRACUTA A.S.D.	3 - 0
PONTENURESE	- TERRE DI CASTELLI 1907	0 - 0	RUSSI S.R.L. SSD	- OSTERIA GRANDE A.S.D.	0 - 1
SALSOMAGGIORE CALCIO	- FABBRICO	0 - 3	(1) SAMPIERANA	- S.AGOSTINO A.S.D.	1 - 2

(1) - disputata il 17/01/2026

(1) - disputata il 17/01/2026

4. GIUSTIZIA SPORTIVA **DILETTANTI**

IL GIUDICE SPORTIVO **DOTT. CARLO FRONGILLO**, CON LA COLLABORAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DELL'A.I.A. **SIG. PRATI MAURIZIO**, NELLA RIUNIONE DEL **20.01.26**, HA ADOTTATO LE DECISIONI CHE DI SEGUITO INTEGRALMENTE SI RIPORTANO:

CAMPIONATO ECCELLENZA

GARE DEL 17/ 1/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

PAPPAIANNI LENZI ANDREA (ROLO A.S.D.)

ZILIANI CESARE

(ROLO A.S.D.)

RAVAIOLI RICCARDO (SAMPIERANA)

GARE DEL 18/ 1/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 300,00 ARS ET LABOR FERRARA

propri sostenitori lanciavano all'interno del terreno di gioco un petardo nei pressi dell'assistente n.2 dell'arbitro causando forte deflagrazione e fumo senza tuttavia arrecare danni fisici

Euro 150,00 CASTENASO CALCIO

per intemperanze propri sostenitori

Euro 150,00 NIBBIANO E VALTIDONE

per intemperanze dei sostenitori sul proprio campo

Euro 100,00 ATLETIC C.D.R. MUTINA

per aver permesso l'accesso ad estranei negli spogliatoi

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 27/ 1/2026

FRACCARO DAVIDE (ATLETIC C.D.R. MUTINA)

Per proteste nei confronti del direttore di gara

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 27/ 1/2026

BORGHI CRISTIAN (ARCETANA)

Per proteste nei confronti del direttore di gara.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

SARINI LORENZO (RUSSI S.R.L. SSD)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CORBARI MATTIA (BOBBIESE)

CAVINI MATTEO

(MEZZOLARA)

NAPOLI ALESSANDRO (REAL FORMIGINE)

SIGHINOLFI CHRISTIAN (REAL FORMIGINE)

BUSCHERINI MATTEO (RUSSI S.R.L. SSD)

CALCIATORI NON ESPULSI**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)**

CANOVA GIANMARCO	(CASTENASO CALCIO)	BANDAOGO ADAMS FADIYL	(FIDENTINA BORGO S.DONNINO)
NDIAYE KHADIMOURASSOUL	(FRATTA TERME)	STUCCHI ERIK	(FUTBALL CAVA RONCO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

MESSORI DANTE	(ARCETANA)	CASELLA ADRIANO	(ARS ET LABOR FERRARA)
CLORALIO MATTIA	(BOBBIESE)	IMPREZZABILE DAVIDE	(BOBBIESE)
DIALLO IBRAHIMA	(MASSA LOMBARDA)	MASSUEME LUYEYE MIRCO	(MASSA LOMBARDA)
FERRETTI FILIPPO	(MEDICINA FOSSATONE S.S.D.)	MARANGON FRANCESCO	(MESOLA FOOTBALL CLUB 1925)
SPANO GIANLUCA	(MESOLA FOOTBALL CLUB 1925)	SEJDIRAJ DENIS	(REAL FORMIGINE)
LATTUCA ALESSANDRO	(SALSOMAGGIORE CALCIO)		

IL GIUDICE SPORTIVO
Dott. Carlo Frongillo

5. ERRATA CORRIGE GIUDICE SPORTIVO

Gara: Mesola – Sanpaimola del 11/01/2026 (Campionato Eccellenza)

A seguito rettifica da parte dell'arbitro, si commina la squalifica per una giornata al sig. Sacchetti Fabio (Soc. Mesola). Inoltre, si commina l'ammenda di 150,00 euro alla società Mesola, poiché propri sostenitori offendevano ripetutamente la terna arbitrale.

Publicato in BOLOGNA ed affisso all'albo del C.R.E.R. il 20/01/2026.

Il Segretario
Sara Bottarelli

Il Presidente
Avv. Simone Alberici